

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti:	
<i>I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all’interno dell’Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all’interno dell’Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L’Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall’Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile)</i>	
FAQ	CHIARIMENTO
1. Ammissibilità dei soggetti proponenti Si chiede conferma: - se tra i soggetti ammissibili in qualità di Soggetto Proponente (Polo di innovazione) possano rientrare anche fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro (come nel caso degli ITS Academy), purché configurabili come poli di innovazione ai sensi dell’Avviso, cioè strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti che favoriscono la cooperazione, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico; - che il raggruppamento proponente possa essere costituito da una o più imprese insieme a organismi senza scopo di lucro e/o organismi di ricerca, in coerenza con quanto previsto dall’Avviso per i Poli di innovazione.	L’art. 2.1.1, comma 1, prevede che possano presentare istanza di accesso alle agevolazioni, in qualità di Soggetti Proponenti, i soggetti configurabili come Poli di innovazione ai sensi dell’art. 2, punto 92, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a condizione che: • siano imprese singole o in aggregazione, aventi personalità giuridica secondo una delle forme stabilite dall’art. 2.1.1, comma 3, lett. A (società di capitali, società cooperativa, rete-soggetto, consorzio con personalità giuridica, società consortile, GEIE, ATS costituita con atto pubblico); • operino nel campo dell’innovazione e della valorizzazione della conoscenza; • appartengano ad una delle seguenti categorie dimensionali: MPMI, MidCap o Grandi Imprese. Se il soggetto è già aggregato, esso deve essere costituito in una delle forme giuridiche ammissibili di cui al predetto art. 2.1, comma 3, lett. A. Se il soggetto non è ancora aggregato, devono essere presenti nel raggruppamento imprese con i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2.1.1, comma 1, lett. i) e tutti i componenti della compagine devono impegnarsi a costituirsi in una delle forme giuridiche ammissibili indicate dall’Avviso, entro 60 giorni dal provvedimento di concessione, come previsto dall’art. 2.1.1, comma 3, lett. B. Tali soggetti devono, altresì, rispettare i requisiti funzionali previsti per i Poli di innovazione: l’art. 1.4, comma 1, lett. h) definisce, infatti, i Poli come strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (tra cui imprese, organismi di ricerca, infrastrutture, organizzazioni senza scopo di lucro) volti a incentivare attività innovative, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico. Per quanto riportato nella <i>lex specialis</i> dell’Avviso, l’ammissibilità del soggetto proponente è subordinata alla sussistenza in capo allo stesso (se soggetto singolo) o ai suoi componenti (nel caso di soggetto aggregato) della qualificazione di “impresa”, da intendersi riferita alla rilevanza economica/commerciale dell’attività svolta. Ai fini della sussistenza della suddetta qualificazione non rileva la forma giuridica (pubblica o privata) assunta dal soggetto proponente, né il fine di lucro, quanto piuttosto la rilevanza economica dell’attività svolta, la quale deve sostanziarsi nell’offerta sul mercato (in regime concorrenziale) di beni e/o servizi dietro riconoscimento di un compenso che assuma la valenza di un corrispettivo. Le attività strettamente legate all’esercizio di prerogative pubbliche, pertanto, non possono essere considerate economiche, con la conseguenza che i soggetti che difettano di tali prerogative debbono considerarsi non ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso. L’iscrizione di un ITS Academy nel Registro Imprese è da intendersi una condizione necessaria ai fini della relativa qualificazione come impresa, benché si renda comunque necessario accertare l’effettivo svolgimento dell’attività economica cui la medesima iscrizione fa riferimento. Con specifico riferimento agli ITS Academy, l’accertamento della qualificazione di impresa/operatore economico impone l’accertamento preventivo delle suddette condizioni/requisiti, in assenza delle quali gli stessi ITS Academy si configurerebbero quali soggetti non ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso. L’accertamento di tali requisiti rileva anche ai fini dell’eventuale loro inserimento all’interno di un costituendo soggetto proponente aggregato, in quanto la qualifica di “impresa” deve sussistere anche in capo ai singoli componenti delle aggregazioni.
2. Requisito dei programmi pregressi di accelerazione/incubazione In caso di proposta presentata da un raggruppamento, si chiede se il requisito di aver realizzato almeno due programmi di accelerazione e/o incubazione nei cinque anni antecedenti debba essere necessariamente posseduto dal capofila, oppure se possa essere soddisfatto anche da uno solo dei componenti del raggruppamento.	L’art. 2.1.1, comma 1, lett. iii) stabilisce che il Soggetto Proponente deve aver realizzato nei cinque anni antecedenti la domanda almeno due programmi di accelerazione e/o incubazione documentabili. Inoltre, l’art. 2.1.1, comma 3, lett. A e B, prevede che la proposta possa essere presentata in forma singola o in aggregazione (fino a un massimo di tre componenti), con l’individuazione obbligatoria di un capofila (art. 2.1.1, comma 4). <u>Da ciò discende che il requisito dei due programmi deve essere posseduto dal Soggetto Proponente nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che tale requisito sussista in capo al soggetto capofila e/o in capo ad un componente dell’aggregazione proponente.</u>
3. Composizione aggregazione Gli Organismi di Ricerca pubblici sono ammissibili quali componenti di un costituendo Polo di Innovazione?	Si rimanda a quanto riportato nella risposta al Quesito nr. 1, ribadendo che la qualificazione pubblica o privata dal soggetto proponente non rileva ai fini della relativa qualificazione come “impresa” richiesta quale condizione di ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente Avviso.
4. Spese ammissibili Quali voci di costo sono ammissibili per un Organismo di Ricerca e con quale massimale?	Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3.4 dell’Avviso, nel rispetto delle forme di aiuto di cui all’art. 3.5. Con particolare riguardo alle spese generali (art. 3.4, lett. d, VI, punto d), esse sono ammissibili entro il limite del 7% del totale ammissibile delle spese di personale relative alle attività richiamate nelle voci costo da II a IV della tabella di cui all’art. 3.4 (comma 3).

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

5. Meccanismo di rimborso delle spese sostenute dai soggetti beneficiari È corretta l’interpretazione secondo cui il Soggetto Aderente sostiene in prima istanza finanziariamente i costi per la partecipazione ai programmi di accelerazione e/o di incubazione, per poi, in seconda battuta, ottenere il rimborso dall’Ente regionale?	Le agevolazioni saranno erogate a favore dei soggetti beneficiari con le modalità definite all’interno dell’art. 12 dello stesso Avviso. Fatta salva l’erogazione di un’eventuale anticipazione pari al 40% del totale del contributo concesso che potrà essere erogata su richiesta dei soggetti beneficiari previa costituzione di un’idonea garanzia fidejussoria, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente a rimborso su stati di avanzamento dei lavori su SAL minimi di importo non inferiore al 20% del costo totale del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni.
6. Meccanismo di rimborso delle spese sostenute dai soggetti beneficiari È ammissibile o previsto che il Soggetto Aderente possa delegare il Soggetto Proponente alla presentazione dei giustificativi di spesa relativi al Programma di Accelerazione, in modo tale che il Soggetto Aderente non debba sostenere direttamente i costi dei servizi di accelerazione/incubazione erogati dal Soggetto Proponente (vedi domanda precedente), i quali verrebbero così rimborsati direttamente al Soggetto Proponente?	Trattandosi di due distinte modalità di contribuzione pubblica (quella rivolta ai soggetti proponenti dei programmi di accelerazione e quella rivolta ai soggetti aderenti che usufruiscono degli stessi), i soggetti beneficiari dovranno sostenere e documentare le rispettive spese ai fini dell’erogazione delle agevolazioni di rispettiva spettanza. Le spese sostenute dal soggetto aderente, debitamente quietanzate, potranno tuttavia essere rendicontate all’Amministrazione per il tramite del soggetto beneficiario che ha erogato i servizi di accelerazione/incubazione.
7. Durata e reiterazione dei programmi di investimento Nell’Avviso si fa riferimento a una durata massima di 12 mesi per il Programma. È possibile prevedere la reiterazione dell’iniziativa (es. cicli successivi di accelerazione/incubazione) o il finanziamento copre unicamente un singolo ciclo?	Le agevolazioni di cui al presente Avviso coprono esclusivamente i costi ricompresi nel programma di investimenti ammesso al contributo pubblico; i costi ascrivibili agli eventuali cicli successivi erogati a favore del medesimo soggetto aderente, se non previsti all’interno del programma di accelerazione agevolato, non sono ammissibili ai fini dell’eventuale erogazione del contributo pubblico oggetto del presente Avviso. Ai sensi del paragrafo 3.3 dell’Avviso, il programma di investimento candidato alle agevolazioni non può avere una durata superiore a 12 mesi, comprensivi dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure di selezione dei soggetti partecipanti da parte del Polo di Innovazione. È prevista esclusivamente la possibilità di una proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi, da richiedere dal soggetto beneficiario in caso di forza maggiore e/o in presenza di fatti sopravvenuti non imputabili al medesimo, e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale. Il finanziamento pubblico concesso nell’ambito del presente Avviso copre pertanto un singolo ciclo di accelerazione e/o di incubazione, nei limiti temporali sopra indicati. Resta comunque ferma la facoltà del Soggetto Proponente di programmare, a valere su risorse proprie o ulteriori fonti finanziarie diverse da quelle del presente Avviso, la reiterazione di ulteriori cicli successivi di accelerazione/incubazione. In tali casi, le infrastrutture e i servizi realizzati o potenziati grazie alle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 27 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (<u>aiuti ai Poli di innovazione – realizzazione, ammodernamento e funzionamento</u>) dovranno essere messi a disposizione anche per i cicli futuri, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo. In particolare, giova rappresentare come il comma 8 dell’art. 27 RGE stabilisca che gli aiuti al funzionamento dei Poli possono coprire unicamente i costi ammissibili strettamente connessi alle attività di animazione, gestione e supporto del Polo, mentre il comma 5 consente di agevolare l’acquisto di macchinari, attrezzature e servizi informatici funzionali alla realizzazione dei programmi di accelerazione/incubazione. Tali beni e servizi devono pertanto restare disponibili ed essere utilizzati per il perseguimento delle finalità del Polo anche oltre la conclusione del ciclo agevolato, nel rispetto del principio di accesso trasparente, aperto e non discriminatorio (cfr. par. 2.1.1, comma 1, lett. v dell’Avviso). Si rimanda pertanto a quanto stabilito dall’avviso agli artt. 3.4 e 3.5 e alle richiamate disposizioni contenute nel RGE all’art.27. Ne consegue che il finanziamento concesso copre un singolo ciclo di durata massima pari a 12 mesi (eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi), mentre l’eventuale reiterazione dell’iniziativa rimane nella piena disponibilità del Soggetto Proponente, con l’obbligo di utilizzare e mantenere a disposizione le infrastrutture e i servizi potenziati grazie alle agevolazioni del presente Avviso, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 27 RGE e al paragrafo 3.4 dell’Avviso.
8. Modalità di rendicontazione dei costi del personale Per quanto riguarda invece le spese relative al personale eventualmente assunto direttamente dal Polo (Soggetto Proponente), quali sono le modalità previste di rendicontazione? È previsto un sistema basato sul monte ore o dichiarazioni separate?	Le spese di personale sostenute dai soggetti beneficiari in attuazione di un programma di accelerazione/incubazione sono ammissibili ai fini dell’erogazione delle agevolazioni di cui al presente Avviso. Quest’ultimo prevede che le modalità operative di rendicontazione delle spese ammissibili saranno definiti dall’Ente finanziatore all’interno di apposite linee guida di prossima pubblicazione. Nelle more della relativa adozione, tutte le spese sostenute in attuazione dei programmi di accelerazione/incubazione agevolati dovranno essere rendicontate dai soggetti beneficiari secondo il principio delle spese reali ed effettivamente sostenute e documentate. L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di consentire ai soggetti beneficiari la rendicontazione delle spese del personale mediante ricorso alle semplificazioni di cui all’art. 55.2 del Reg. UE n. 2021/1060 (utilizzo del c.d. “costo medio orario annuale o mensile”).
9. Soggetto Proponente Si richiede se, ai fini dell’ammissibilità del proponente in forma singola, sia possibile presentare una proposta progettuale da parte di un soggetto giuridico avente natura di Fondazione. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, il ruolo di capofila può essere ricoperto da una Fondazione, tenuto conto che la stessa è riconosciuta come Polo di Innovazione ed è operativa nel territorio siciliano.	Il soggetto proponete singolo rappresentato da una Fondazione è considerato ammissibile alle agevolazioni del presente Avviso solo a condizione che esso si qualifichi autonomamente come “impresa” (si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 per maggiori dettagli). Premesso e ribadito quanto sopra, posto che la Fondazione si qualifichi come impresa, la stessa potrà legittimamente assumere il ruolo di capofila nell’ipotesi in cui il soggetto proponente si configuri quale soggetto aggregato già costituito o ancora da costituirsi.
10. Dimostrazione del requisito di competenza tecnica Con riferimento all’art. 2.1.1, punto 1, comma iii dell’Avviso, il quale prevede che i proponenti “<i>abbiano realizzato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso almeno 2 programmi di accelerazione e/o incubazione d’impresa documentabili</i>”, si chiede cortesemente di fornire esempi di documentazione ritenuta idonea a comprovare tale esperienza pregressa.	Posto che il suddetto requisito potrà intendersi rispettato se detenuto dal soggetto proponente singolo o da almeno un componente (nel caso di soggetto proponente aggregato), ai fini della dimostrazione della sussistenza dello stesso potranno essere prodotti a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di documentazione probatoria: - contratti di servizio aventi ad oggetto programmi di accelerazione e/o di incubazione espletati a favore di operatori economici che ne abbiano usufruito; - nel caso di progetti di accelerazione e/o di incubazione che abbiano beneficiato del sostegno finanziario pubblico: evidenze rilasciate da enti finanziatori pubblici attestanti l’approvazione e/o l’accertamento della loro regolare esecuzione.
11. Soggetto Proponente Una società che sia partecipata da due società fiduciarie in misura inferiore all'1% ciascuna, può partecipare alla realizzazione di un Polo di innovazione?	Le disposizioni contenute nel par. 2.1.1.1.6 dell’Avviso dispongono quanto segue: “<i>Non sono, in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso i soggetti proponenti il cui capitale sociale (o quote di esso) risulti intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si estende anche alle imprese controllanti, direttamente o indirettamente, il soggetto proponente</i>”. Tale preclusione deve intendersi applicabili a qualsiasi quota di partecipazione, pertanto, nel caso in ispecie la società in questione deve ritenersi non ammissibile alle agevolazioni.

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

12. Spese ammissibili Tra le spese ammissibili a valere sull’Avviso Open Innovation Sicilia – Azione 1.1.3, è possibile rendicontare il compenso di un docente universitario o esperto esterno che non possiede partita IVA? È ammessa la rendicontazione di prestazioni professionali rese da soggetti privi di partita IVA, purché il rapporto sia regolarmente formalizzato e tracciabile? In caso affermativo, in quale tipologia di spesa vanno inseriti tali costi?	Il compenso di un docente universitario o di un esperto esterno sono entrambe spese ammissibili che è possibile rendicontare nell’ambito della categoria “Spese di personale”. Si precisa che, nel caso in cui fosse utilizzato un docente universitario o altro dipendente di una pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in merito alle clausole di incompatibilità/inconferibilità, oltre alle eventuali specifiche disposizioni vigenti a livello regolamentare presso il datore di lavoro. Le prestazioni rese da personale esterno potranno essere formalizzate mediante ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, o prestazioni a partita IVA.
13. Società fiduciarie la disposizione per cui <i>“non sono, in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso i soggetti proponenti il cui capitale sociale (o quote di esso) risulti intestato a società fiduciarie”</i> deve intendersi in modo assoluto o è possibile rettificare tale posizione in una fase successiva alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?	Le disposizioni di cui al par. 2.1.1.6 dell’Avviso precludono l’accesso alle relative agevolazioni a soggetti il cui capitale sociale (o quote di esso) risulti intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si estende anche alle imprese che controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto proponente. L’accertamento di tale requisito si deve intendere riferito al momento della formalizzazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni; pertanto, un soggetto proponente il cui capitale sociale sia partecipato anche in minima quota da una società fiduciaria, può validamente presentare la propria domanda di accesso alle agevolazioni, ma – ai fini dell’eventuale concessione delle agevolazioni – la stessa partecipazione non dovrà risultare più presente ai fini dell’accesso alle agevolazioni al momento della sottoscrizione del disciplinare e la mancata rimozione della partecipazione fiduciaria comporterà decadenza automatica dal beneficio. Il requisito in questione, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità dei beneficiari, dovrà essere mantenuto lungo tutto il periodo di attuazione dell’operazione e fino alla sua conclusione. Nell’eventualità in cui, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente risultasse partecipato da una società fiduciaria, tale condizione dovrà essere dichiarata nella domanda di accesso alle agevolazioni, unitamente all’impegno irrevocabile a dismettere la stessa partecipazione nel caso in cui il progetto dovesse essere ammesso a fruire delle agevolazioni.
14. Soggetti ammissibili Si chiede di confermare che il Polo di Innovazione possa essere costituito da un’aggregazione composta da soggetti giuridicamente ammissibili ai sensi del presente Avviso, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti (in particolare il capofila), considerato singolarmente, si configuri già come Polo di Innovazione, fermo restando che gli altri soggetti, pur non avendo tale configurazione da soli, contribuiscono con le proprie competenze e risorse al raggiungimento degli obiettivi progettuali.	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1
15. Requisiti di partecipazione Si chiede di confermare che per soddisfare il requisito relativo alla realizzazione di almeno due programmi di accelerazione/incubazione negli ultimi cinque possano essere considerati validi anche i progetti già aggiudicati, ma non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda.	Il requisito in questione dovrà essere documentato avendo a riferimento programmi di accelerazione e/o di incubazione effettivamente realizzati e conclusi alla data di presentazione della domanda.
16. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Con riferimento alla Sezione D – Coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), e in particolare alla sotto-sezione D.1, si chiede di chiarire se il Proponente possa indicare più ambiti della S3 qualora il programma presenti carattere trasversale e coerenza con diverse traiettorie di specializzazione; oppure se, ai fini della valutazione, sia necessario individuare un unico ambito prevalente, pur mantenendo la possibilità di illustrare le eventuali coerenze trasversali nel corpo della proposta progettuale.	Ai fini della compilazione della Sezione D) – Coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) del formulario recante la descrizione del progetto candidato alle agevolazioni, il soggetto proponente potrà selezionare l’ambito di specializzazione intelligente prevalente e, laddove ritenuto utile, ulteriori ambiti S3 su cui attivare opportune sinergie, argomentando le motivazioni a supporto della coerenza.
17. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Con riferimento alla Sezione I – Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che: i) per il Coordinatore e il Responsabile amministrativo sia necessario indicare nome e cognome, riportando nel formulario i relativi profili professionali ed esperienze pregresse, senza obbligo di allegare i CV; ii) per gli altri componenti del gruppo di lavoro, il Proponente possa scegliere se indicare direttamente i nominativi oppure descrivere soltanto le figure professionali e le competenze richieste.	Si conferma che ai fini della compilazione della Sezione I, punto I.2 del Formulario, il soggetto proponente è tenuto ad indicare le generalità dei soggetti individuati quali “Coordinatore” e “Responsabile amministrativo” del progetto, riportando una sintetica descrizione dei relativi profili professionale ed esperienze pregresse. Sebbene non esplicitamente richiesto dall’avviso, è facoltà del soggetto proponente allegare ulteriore documentazione probatoria. Per gli altri componenti del gruppo di lavoro, è facoltà del soggetto proponente indicare il nominativo dei singoli componenti, mentre è richiesta la descrizione dei rispettivi profili professionali.
18. Modalità di presentazione della domanda di aiuto È corretto intendere, come pure prevede il Reg. 651/2014 e s.m.i., che possono accedere alle agevolazioni le imprese che svolgono attività di commercializzazione di prodotti agricoli identificate dall’ATECO 2025 46.21.1?	In coerenza con quanto previsto dal par. 2.2.1 dell’Avviso, è precluso l’accesso alle relative agevolazioni ai soggetti che svolgono attività di produzione, prima trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’elencazione di cui all’Allegato 1 del Trattato UE, nonché ai soggetti che svolgano attività economiche rientranti nell’elenco dei settori esclusi di cui all’art. 7 del Reg. UE n. 2021/1058 (c.d. “Regolamento FESR”). Il codice ATECO prospettato non ricade nella fattispecie della “prima commercializzazione” di prodotti agricoli, trattandosi di “Commercio all’ingrosso di cereali”, pertanto, è considerato ammissibile. Restano confermati gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso per l’accesso alle relative agevolazioni.
19. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Si chiede di sapere se un Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito nella forma di società consortile, ai sensi del Punto 2.1.1 dell'Avviso, può essere parte di un proponente Polo di Innovazione?	La società consortile rientra tra le forme giuridiche ammesse alle agevolazioni del presente Avviso (cfr. par. 2.1.1.3). L’ammissibilità del soggetto proponente, tuttavia, resta subordinata al possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dai parr. 2.1 e 2.2 dell’Avviso, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

20. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Si richiede di specificare se il valore dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente debba riguardare solo la componente di spesa relativa alle spese affrontate dal soggetto Proponente quindi spese per la Realizzazione/Ammodermanento e per il Funzionamento del Polo?	L’attestazione bancaria inerente alla capacità finanziaria del soggetto proponente di cui all’Allegato C allo schema di domanda di accesso alle agevolazioni (come descritta nel par. 4.4 dell’Avviso) deve essere commisurata al costo lordo complessivo del solo programma di accelerazione e/o di incubazione candidato alle agevolazioni e non anche alla quota di budget destinata all’erogazione di contributi pubblici ai soggetti aderenti (aiuti in de minimis).
21. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Si chiede di sapere se è possibile presentare la perizia successivamente all’approvazione della domanda o se è obbligatorio presentarla subito?	L’Avviso prevede per il soggetto proponente di un programma di accelerazione e/o di incubazione la possibilità di riservarsi, a pena di decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni eventualmente concesse, di acquisire la disponibilità dell’unità produttiva e/o delle unità produttive su cui si prevede di realizzare il programma di investimenti candidato alle agevolazioni entro il termine di sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni (cfr. par. 2.2.1.1.b dell’Avviso). Tale facoltà non esime il soggetto proponente dall’individuare l’unità produttiva presso cui si prevede di realizzare il programma di investimenti agevolato, richiamandone gli estremi identificativi e la descrizione all’interno del Formulario di presentazione del progetto. Posto quanto sopra, sia nel caso in cui – al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni - l’unità locale individuata per l’attuazione del programma di investimenti risulti nell’attuale disponibilità del soggetto proponente, sia nel caso in cui la stessa non lo fosse, il soggetto proponente è tenuto ad accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni copia della perizia asseverata di cui alla lettera f) del par. 4.4.1 dell’Avviso.
22. Programmi di investimento ammissibili Con riferimento al paragrafo 3.2 dell’Avviso, in cui si prevede che <i>“i programmi di accelerazione e incubazione devono avere un costo complessivo compreso tra € 300.000 e € 1.000.000, importo massimo che include anche le sovvenzioni da riconoscere alle imprese/start-up aderenti”</i>, si chiede di confermare che per costo complessivo debba intendersi la somma delle seguenti voci: 1) I costi totali ammissibili di realizzazione e ammodernamento del Polo (nel limite massimo del 30% del programma); 2) I costi totali ammissibili di animazione, gestione del Polo; 3) Gli aiuti all’innovazione a favore delle PMI per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione previsti nei programmi di accelerazione; 4) Le sovvenzioni in regime de minimis da riconoscere alle MPMI che completano il percorso di accelerazione per l’acquisto di ulteriori beni e servizi (nel rispetto del vincolo minimo del 30%); 5) Le sovvenzioni in regime de minimis a titolo di ristoro dei costi sostenuti dalle imprese aderenti ai programmi di incubazione.	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.2.1 dell’Avviso il costo complessivo dei programmi di investimento candidati dai soggetti proponenti deve considerarsi al lordo degli importi associati all’erogazione delle sovvenzioni previste a favore delle start-up/imprese aderenti che prenderanno parte ai programmi di accelerazione e/o di incubazione, secondo quanto previsto dal par. 3.5. Si precisa, tuttavia, che i massimali di spesa previsti per ciascuna voce di costo ammissibile tra quelle riportate nel par. 3.4 dell’Avviso si intendono riferiti alla sola quota parte del costo complessivo dell’investimento candidato alle agevolazioni che esclude le sovvenzioni a favore dei soggetti aderenti. La declinazione del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni in tutte le sue componenti, inclusa la dotazione finanziaria riservata alla concessione di sovvenzioni a favore dei soggetti aderenti, deve essere riportata all’interno della tabella di cui alla Sezione Q.1 “Budget dettagliato per categorie di spesa e giustificazione delle spese” del Formulario di progetto.
23. Intensità di aiuto ex art. 28 RGE Si chiede di chiarire se il budget a disposizione delle imprese aderenti per il rimborso dei servizi di accelerazione e incubazione vari in funzione dell’eventuale pregresso utilizzo, da parte delle stesse imprese, dei massimali di aiuto previsti dall’Avviso (aiuti all’innovazione ex art. 28 RGE, sovvenzioni in regime de minimis, ecc.). In altri termini, si chiede se, ad esempio, un’impresa che abbia già beneficiato di € 180.000 di aiuti per servizi di innovazione possa ottenere, nell’ambito del presente Avviso, solo ulteriori € 20.000 a copertura dei servizi di cui ha usufruito nell’ambito del programma di accelerazione, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal Regolamento UE per tale categoria di aiuto.	Le disposizioni di cui all’art. 28.4 del RGE stabiliscono quanto segue: “L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni”. La predetta soglia dei 220.000 € deve, pertanto, intendersi cumulativa e riferita al valore complessivo degli aiuti percepiti da uno stesso operatore economico nell’ultimo triennio a titolo di aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione di cui allo stesso art. 28.4. L’Amministrazione regionale provvederà all’accertamento del rispetto della predetta soglia cumulativa mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti.
24. Spese ammissibili Con riferimento al paragrafo 3.4 dell’Avviso, si chiede di confermare se le spese di viaggio e trasferta del gruppo di lavoro impiegato dal Soggetto Proponente possano essere considerate ammissibili nell’ambito dei costi di personale destinati alle attività di animazione e gestione dei programmi, a condizione che tali spese siano strettamente necessarie e direttamente collegate all’attuazione delle attività previste dal progetto	Le spese di viaggio e trasferta sostenute dal soggetto proponente di un programma di accelerazione e/o di incubazione non costituiscono costo di personale e devono essere ricomprese all’interno del budget destinato a “Spese amministrative” associato alle pertinenti attività ammissibili previste per l’attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, secondo quanto riportato nel par. 3.4 dell’Avviso
25. Modalità di erogazione delle agevolazioni Con riferimento alle modalità di erogazione delle agevolazioni previste per i team imprenditoriali/start-up aderenti ai programmi di accelerazione e incubazione, si chiede di chiarire se sia possibile prevedere, in analogia con quanto consentito al Soggetto Proponente (anticipazione fino al 40% e successivi stati di avanzamento), un meccanismo di erogazione in tranche mensili o periodiche anche a favore dei team imprenditoriali e delle start-up aderenti, in modo da agevolare la partecipazione e ridurre l’onere finanziario connesso all’anticipazione dei costi di programma.	Le sovvenzioni a favore dei soggetti aderenti sono concepite per essere un sostegno finanziario pubblico subordinato al conseguimento di una determinata condizione (il completamento con successo del programma di accelerazione, la validazione da parte dell’acceleratore/incubatore del progetto di investimenti associato alla dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto aderente durante lo stesso percorso di accelerazione/incubazione). Pertanto, si confermano le disposizioni di cui al par. 3.5.2 dell’Avviso, escludendo la possibilità di erogare per trance le predette sovvenzioni a favore dei soggetti aderenti. Resta salva, laddove prevista dallo schema di avviso per la selezione dei soggetti aderenti, la possibilità di erogare una quota di anticipazione fino al 40% del contributo di spettanza del soggetto aderente, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

26. Attestazione della capacità finanziaria Con riferimento all’Allegato D, relativo all’“attestazione di capacità finanziaria”, previsto tra la documentazione a corredo della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto, emergono alcune criticità operative: 1) Natura del documento L’Allegato D appare strutturato come attestazione tipicamente richiesta in una fase successiva, ovvero al momento della stipula del provvedimento di concessione, quando un’impresa è già risultata beneficiaria del finanziamento. Ci chiediamo quindi se l’intenzione dell’Amministrazione sia effettivamente quella di richiedere tale attestazione già in fase di domanda, oppure se vi sia un refuso/errore di allegazione. 2) Contenuti e modalità di attestazione L’Allegato prevede due modalità di dimostrazione della capacità finanziaria: a) disponibilità di mezzi propri pari al 30% del costo lordo del progetto; b) disponibilità di una linea di credito pari al 30% del costo lordo del progetto. Entrambe le modalità presentano difficoltà oggettive in fase di candidatura: • i mezzi propri possono essere disponibili alla data della dichiarazione, ma non è realistico vincolare liquidità per un periodo indefinito fino all’esito del bando, con importi rilevanti; nessuno istituto rilascia tale dichiarazione senza vincoli dei fondi. • le linee di credito, invece, possono essere concesse dalle banche solo a seguito di una formale istruttoria, che presuppone l’avvenuta ammissione al finanziamento. In assenza di tale ammissione, non vi sono elementi giuridici per l’attivazione di una pratica creditizia. 3) Assenza di impegno giuridico da parte della banca L’Allegato D, così come formulato, non contiene clausole che limitino o circoscrivano l’impegno dell’istituto bancario. Nella prassi, le banche risultano restie a sottoscrivere un documento che possa essere interpretato come un impegno a concedere credito in futuro, senza alcun parametro certo e verificabile. Alla luce di quanto sopra, si richiede di chiarire se: l’Allegato D debba essere effettivamente compilato in fase di candidatura, o se sia invece da intendersi quale documento da presentare unicamente in fase successiva, da parte delle imprese ammesse a finanziamento; in alternativa, sia sufficiente in fase di candidatura una dichiarazione di affidabilità da parte dell’istituto bancario, che attesti la correttezza della relazione con il cliente (assenza di insoluti, rispetto degli impegni assunti, posizioni regolari), senza vincoli o impegni specifici su disponibilità di mezzi propri o concessione di linee di credito.	L'interpretazione che viene data nel quesito al contenuto della dichiarazione di cui all'Allegato D al modello di domanda di accesso alle agevolazioni sembra essere non del tutto corrispondente a quanto riportato letteralmente nel testo della stessa dichiarazione. Quest'ultima, infatti, prevede che la banca attesti: "la capacità del soggetto richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, disponendo alternativamente: di un apporto di mezzi propri pari a EUR _____ o di una linea di credito per un importo pari a EUR _____". Per entrambe le alternative l’importo oggetto di attestazione deve corrispondere ad almeno il 30% del costo lordo complessivo del predetto programma di investimenti (esclusa la quota parte del budget destinata alla erogazione di sovvenzioni a favore dei soggetti aderenti). Tale dichiarazione non sottende e/o comporta alcuna valutazione di merito da parte dell'istituto di credito circa la congruità e/o l'attendibilità del programma di investimenti candidato alle agevolazioni da parte del soggetto proponente, in quanto si limita a richiedere alternativamente: - o l'attestazione che il soggetto richiedente disponga di una somma liquida disponibile pari ad almeno il 30% del costo lordo complessivo dell'investimento (per come dichiarato dallo stesso soggetto richiedente all'interno del progetto) - o, laddove tale liquidità non fosse attualmente disponibile, l'attestazione della sola disponibilità della stessa banca a concedere una linea di credito di pari importo. Nel primo caso, la banca si limita ad attestare che in quel determinato momento, il soggetto richiedente (quale correntista dello stesso istituto di credito) dispone di somme liquide pari ad almeno il 30% del costo complessivo lordo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni; nel secondo caso, in alternativa all’attestazione precedente, la banca attesta la propria disponibilità a concedere una linea di credito di pari importo. A integrazione e chiarimento di quanto sopra riportato, con la prospettiva di garantire la più ampia partecipazione all’Avviso nel rispetto del principio di parità di accesso e non discriminazione, si ritiene di poter consentire agli istituti di credito di attestare, con propria libera attestazione, la consistenza delle disponibilità finanziarie del soggetto proponente ad una determinata data, in misura almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell’investimento candidato alle agevolazioni, alle seguenti condizioni: - che l’attestazione venga resa, in data certa, dall’istituto di credito su propria carta intestata e risulti sottoscritta da soggetto deputato a rappresentare lo stesso istituto di credito; - che l’attestazione riporti l’indicazione esplicita della consistenza delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente alla data della stessa dichiarazione; - che l’attestazione riporti gli estremi identificativi del conto corrente/conto di deposito a valere sul quale sussiste la disponibilità finanziaria oggetto della dichiarazione medesima e che lo stesso risulti effettivamente intestato al soggetto proponente. Analoga soluzione (attestazione in formato libero) potrà essere utilizzata anche nel caso in cui l’attestazione bancaria abbia ad oggetto, in alternativa, la conferma dell’istituto di credito circa la propria disponibilità a concedere al soggetto richiedente una linea di credito di importo almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell’investimento candidato alle agevolazioni, alle seguenti condizioni: - che l’attestazione venga resa, in data certa, dall’istituto di credito su propria carta intestata e risulti sottoscritta da soggetto deputato a rappresentare lo stesso istituto di credito; - che l’attestazione riporti esplicitamente l’indicazione del valore della linea di credito che la stessa banca dichiara di essere disponibile a concedere al soggetto richiedente (i cui estremi identificativi debbono risultare espressamente indicati nell’attestazione), con evidenza delle eventuali condizioni e subordini all’attivazione della stessa. Si specifica che il possesso del requisito di capacità finanziaria del soggetto proponente, in conformità con quanto previsto dal par. 5.1, lett. s) dell’Avviso dovrà essere mantenuto durante tutto il periodo di attuazione delle operazioni eventualmente assistite e fino all’istanza di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse. Pertanto, l’Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto dal par. 5.5.1, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di accertare la permanenza del medesimo requisito, e nel caso in cui lo stesso non fosse mantenuto, di avviare il procedimento di revoca delle agevolazioni. Si specifica che la permanenza del requisito di capacità finanziaria durante tutto il periodo di attuazione del programma di investimenti agevolato e fino al relativo completamento deve intendersi riferito al residuo valore dell’investimento ancora da realizzare. In tal senso, le spese eventualmente già rendicontate per precedenti SAL scontano al loro interno la quota di mezzi propri (cofinanziamento privato) apportati dal soggetto beneficiario.
27. Requisiti di ammissibilità Con riferimento ai Requisiti di Ammissibilità, di cui all’Art. 2.2.1.1 e, in particolare, al punto a) che richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese da almeno due anni, si richiede conferma che tale requisito non si applichi a soggetti quali le Fondazioni di Partecipazione, stante quanto previsto nel medesimo punto laddove si precisa che i requisiti stessi si devono possedere “ove pertinenti in ragione delle rispettive caratteristiche” e, quindi, considerando che le Fondazioni possono esercitare attività commerciale non prevalente essendo iscritti al REA ed essendo in possesso di partita IVA e senza alcun obbligo di iscrizione al Registro Imprese. Qualora si confermi che tale requisito non si applica a soggetti che non hanno obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, si chiede come è possibile bypassare il blocco generato erroneamente dalla piattaforma https://ap2127.regione.sicilia.it/ in fase di avvio della candidatura che richiede necessariamente l’iscrizione nel Registro stesso.	Si conferma l’ammissibilità delle Fondazioni ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso. Non è presente alcun blocco in Piattaforma ma è necessaria la compilazione della domanda nel flusso dei soggetti non iscritti al Registro delle Imprese.

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

28. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Si chiede se le indicazioni contenute nelle FAQ N.54 e 55, (pubblicate il 25/09/2025) a valere dell’Avviso 1.1.1.A “Ripresa Sicilia Plus” possono essere applicate, per analogia, anche all’Avviso 1.1.3. In caso affermativo si chiede se: 1) nella fase di presentazione della domanda potrà essere prodotto esclusivamente l’Allegato B al Modulo di domanda di finanziamento, limitatamente alla sezione sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente? 2) L’attestazione di idoneità degli immobili potrà essere prodotta mediante DSAN sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente? La perizia asseverata riguardante la conformità di tali immobili dovrà essere tassativamente prodotta in via propedeutica all’emanazione dell’eventuale decreto di concessione del finanziamento?	L’Allegato B al modulo di domanda di ammissione a finanziamento recante la dichiarazione di intenti di una costituenda aggregazione di soggetti a costituirsi congiuntamente in forma di impresa dotata di autonoma personalità giuridica deve essere presentato, a pena di irricevibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Analogamente la perizia asseverata attestante l’idoneità dell’immobile (o degli immobili) selezionati per l’attuazione del programma di investimenti deve essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto (si rinvia a quanto riportato nella risposta al quesito nr. 21).
29. Soggetti ammissibili Nel contesto dell'avviso Open Innovation Sicilia possono ritenersi ammissibili, tra i soggetti attuatori o partner del progetto, operatori che detengano o intendano acquisire, direttamente o per il tramite di soggetti collegati o partecipati, partecipazioni, anche di minoranza, presenti o future nel capitale delle startup incubate o accelerate, considerato che tale circostanza potrebbe determinare, anche in modo indiretto, un indebito vantaggio economico connesso all’utilizzo di risorse pubbliche?	Si ritiene che la fattispecie rappresentata nel quesito prefiguri gli estremi di un oggettivo confitto di interessi potenziale tra il soggetto titolare del programma di accelerazione/incubazione e l’impresa ad esso aderente. Per quanto sopra, si ritiene di escludere tale fattispecie dal perimetro delle operazioni eleggibili al sostegno finanziario pubblico previsto per i soggetti aderenti.
30. Soggetti ammissibili Poiché a pagina 12 dell’Avviso 1.1.3 si legge che possono partecipare anche i Digital Innovation Hub o acceleratori di impresa ed a pag. 11, nella definizione di poli di innovazione, rientrano anche gli organismi senza scopo di lucro, come i GAL che sono composti dal 51% da soggetti privati e 49% da enti pubblici, si chiede se il GAL può partecipare al bando in oggetto, in qualità di capofila, in ATS con imprese e altri acceleratori?	Nel caso in cui un GAL eserciti la propria attività istituzionale quale agenzia di sviluppo territoriale incaricata, tra le altre cose, anche dello svolgimento di attività di formazione, mentoring, supporto all’accesso alle opportunità di finanziamento pubblico e privato, si ritiene che sussistano le condizioni per cui lo stesso GAL possa validamente configurarsi quale soggetto proponente singolo o componente di un soggetto proponente aggregato. Restano validi e confermati gli ulteriori requisiti di ammissibilità prescritti dall’Avviso per i soggetti proponenti.
31. Soggetti ammissibili Sarebbe possibile candidare un ciclo di accelerazione specifico di un programma già attivo, pur mantenendo l' “effetto di incentivazione" menzionato nell'articolo 2.1.1.5 dell'avviso? L’accesso al bando permetterebbe comunque di ottenere l’effetto di incentivazione previsto, attraverso: 1) Attrazione di startup più rilevanti; 2) Maggiore portata di eventi e attività grazie al budget disponibile; 3) Supporto alle startup per l’istituzione di una presenza operativa stabile in Sicilia, aumentando l’impatto locale.	La verifica dell’effetto di incentivazione di cui all’art. 6.3 del RGE deve essere eseguita avendo a riferimento ciascun singolo programma di investimenti candidato ad ottenere agevolazioni in forma di aiuto di Stato da una grande impresa. L’Amministrazione regionale, pertanto, procederà al relativo accertamento in sede di istruttoria sulla base degli elementi informativi e documentali prodotti dal soggetto proponente in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fatte salve eventuali integrazioni e chiarimenti che si dovessero all’uopo rendere necessari.
32. Spese ammissibili (soggetto proponente) Il soggetto proponente agirà per conto di un polo d’innovazione, i cui membri autorizzeranno formalmente il soggetto proponente ad agire per conto del polo tramite apposito accordo. Tale modalità sarà considerata sufficiente dall’Amministrazione Regionale per partecipare all’Avviso? Il nostro polo d'innovazione collabora con enti terzi, che potrebbero a loro volta acquistare servizi da ulteriori fornitori. Le fatture emesse da questi ultimi possono essere incluse negli aiuti ai poli d'innovazione (pari al 50% delle spese ammissibili), qualora sia esplicitamente dimostrata la connessione con il programma di accelerazione?	Si ricorda che, nel caso di aggregazioni di imprese, il soggetto beneficiario risultante dall’aggregazione di più soggetti partner dovrà avere autonoma personalità giuridica rispetto agli stessi componenti dell’aggregazione. Il soggetto beneficiario è libero di organizzare il processo di realizzazione del relativo progetto di accelerazione/incubazione nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune; in proposito si ricorda che, in coerenza con quanto disposto dal par. 3.4.6 dell’Avviso, “i beni e/o i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con il soggetto beneficiario. In particolare, i beni e i servizi non possono essere oggetto di compravendita tra il soggetto beneficiario e altri soggetti che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa, si siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero controllati e collegati, o siano entrambi partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti. Nei casi di soggetto beneficiario costituito ai sensi del paragrafo 2.1.1, comma 3, lett. A e B, gli stessi beni e/o servizi non possono essere oggetto di compravendita tra i soggetti che costituiscono il soggetto beneficiario”.
33. Spese ammissibili (soggetti aderenti) I servizi non erogati direttamente dal Soggetto Proponente (ad esempio spese legali) possono essere rendicontati dalle startup partecipanti, qualora sia dimostrato che siano strettamente inerenti alle attività del programma.	Le spese legali eventualmente sostenute da un soggetto aderente ad un programma di accelerazione/incubazione a fronte di servizi professionali resi da soggetti diversi dal titolare del programma di accelerazione/incubazione sono spese ammissibili ai fini dell’erogazione del contributo pubblico di spettanza dei soggetti aderenti, solo se funzionali all’attuazione del progetto di investimenti validato dal soggetto titolare del programma di accelerazione cui si è preso parte. Analogamente, nel caso di programmi di incubazione, le stesse spese potranno considerarsi ammissibili solo se funzionali all’attuazione del progetto d’impresa validato dal soggetto titolare del programma di incubazione.
34. Spese di personale In merito alla rendicontazione delle spese relative al personale, è necessario indicare lo stipendio lordo del dipendente o il costo totale a carico dell’azienda (comprensivo di contributi, TFR e altri oneri)?	Le spese relative al personale che il soggetto proponente prevede di impiegare in attuazione del programma di accelerazione/incubazione candidato alle agevolazioni devono intendersi quale espressione del costo lordo sostenuto dal datore di lavoro a fronte dell’effort dedicato dallo stesso personale all’attuazione del progetto assistito. Le modalità di rendicontazione degli stessi costi saranno definite dall’Amministrazione regionale all’interno di apposite linee guida da adottarsi preliminarmente alla stipula degli accordi di finanziamento con i soggetti beneficiari. Si precisa in questa sede che l’IRAP non costituisce un costo ammissibile ai fini della determinazione del costo lordo del lavoro.
35. Cumulo di agevolazioni I soggetti aderenti che parteciperanno al programma di accelerazione che candideremo riceveranno un investimento iniziale tramite strumento SAFE proveniente da fondi pubblici e privati. Potreste confermare che tale investimento non pregiudicherebbe l’accesso ai contributi previsti per i soggetti aderenti?	Il contributo pubblico previsto a favore dei soggetti aderenti non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

AVVISO PUBBLICO “OPEN INNOVATION SICILIA” - DDG N. 1843 DEL 08/07/2025 | AZIONE 1.1.3 PR FESR SICILIA 2021-2027

36. Modalità di presentazione della domanda di aiuto Allegato C – DSAN rispetto DNSH È richiesta la redazione e sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato (professionista incaricato), oppure è ammessa l’autocertificazione da parte del legale rappresentante del Proponente, analogamente a quanto chiarito nella FAQ n. 55 del 26/09/2025 relativa all’Avviso Pubblico “Ripresa Sicilia Plus” – PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 1.1.1 A? Allegato D – Capacità finanziaria L’attestazione deve essere rilasciata da un istituto di credito bancario o può essere sostituita da una dichiarazione del revisore dei conti, come previsto nella FAQ n. 63 (aggiornata al 09/10/2025) dello stesso Avviso “Ripresa Sicilia Plus”? Conformità dell’immobile La conformità dell’immobile dove sarà realizzato il progetto deve essere asseverata da un tecnico abilitato tramite perizia, oppure può essere autocertificata dal legale rappresentante, in analogia alla FAQ n. 54 del 26/09/2025 riferita al medesimo Avviso “Ripresa Sicilia Plus”?	Al fine di garantire il favor participationis nella fase di presentazione della domanda potrà essere prodotto l’allegato C al Modulo di domanda di finanziamento, unicamente nella sezione sottoscritta dal Legale rappresentante del richiedente. Con specifico riferimento alla Sezione del sopracitato modulo, che deve essere sottoscritta dal professionista incaricato dal soggetto richiedente, si rappresenta che tale documento dovrà essere tassativamente prodotto in via propedeutica all’emanazione dell’eventuale decreto di concessione del finanziamento. Nella prospettiva di favorire la più ampia partecipazione possibile alla misura di sostegno, l’attestazione di cui all’originario Allegato D inerente alla disponibilità in capo al soggetto proponente di somme liquide almeno pari al 30% del costo lordo complessivo dell’investimento, in luogo di un istituto di credito, potrà essere rilasciate anche da un revisore contabile iscritto ad albo che certifica i conti per gli ultimi due esercizi finanziari. Si rimanda alla risposta al quesito nr. 21
37. Massimali di investimento Si chiede un chiarimento interpretativo in merito al paragrafo 3.2 “Massimali d’investimento”. In particolare: al comma 1 del paragrafo citato si legge che: <i>“Sono eleggibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i programmi di accelerazione e/o di incubazione il cui costo complessivo risulti compreso tra 300.000,00 EUR (valore minimo) e 1.000.000,00 EUR (valore massimo) [...]”;</i> al comma 2 si specifica che: <i>“I programmi di investimento candidati alle agevolazioni di cui al presente Avviso, nel rispetto dei massimali di costo complessivo di cui al comma precedente, devono risultare [...]”.</i> Si chiede pertanto di confermare se: il massimale di 1.000.000,00 EUR debba intendersi riferito esclusivamente ai programmi di accelerazione e/o di incubazione, con esclusione degli investimenti in ammodernamento e funzionamento del Polo di Innovazione previsti dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014; oppure se, viceversa, il suddetto massimale ricomprenda anche tali interventi ex art. 27 RGE, nei limiti e nelle percentuali di ammissibilità previste dal bando.	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 22